

## ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO (ART. 73 O.G.)

Prendiamo le mosse dall'ordinamento giudiziario:

*1. Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;*

- *promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; e, si può aggiungere, anche il potere di promuovere l'applicazione di misure di prevenzione ante delictum (art. 5 d. lgs. 159/2011 – codice antimafia)*
- *fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.*


## Funzioni del pubblico ministero (art. 50 c.p.p.)

... nel codice di procedura penale leggiamo:

1. *Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.*
2. *Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.* (PRINCIPIO DI OFFICIALITÀ)
3. *L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.* (PRINCIPIO DI IRRETRATTABILITÀ).

# UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

## STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE



# PROCURE DELLA REPUBBLICA

## ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 51 comma 3 c.p.p.

...

*3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero **presso il giudice competente** a norma del capo II del titolo I.*

Pensiamo principalmente alle procure della Repubblica: sono 145 come i tribunali.  
Hanno attribuzioni che coincidono con le competenze territoriali dei tribunali stessi.

## ARTICOLAZIONE INTERNA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA (ART. 51 c.p.p. e d. lgs. 106/2006)

**Procuratore capo** – dirige l'ufficio

**Procuratori aggiunti** – coadiuva il procuratore capo nella direzione dell'ufficio

**Sostituti procuratori della Repubblica** – conducono le indagini e operano sotto la direzione del procuratore capo

**Gruppi di lavoro** – tendenza recente alla specializzazione investigativa (incoraggiata dal d. lgs. 106/2006) – in quasi tutte le procure della Repubblica sono costituiti gruppi di magistrati che si occupano di determinate forme di criminalità (es. criminalità economica, delitti sessuali, corruzione e reati contro la p.a.)

Le **direzioni distrettuali antimafia** (art. 51 comma 3-bis, 3 quater e 3 quinquies) possono essere considerate il frutto del primo esperimento di specializzazione investigativa (cenno alle ragioni che ne hanno giustificato la nascita all'inizio degli anni '90 del secolo scorso: d.l. 367/1991).

## LE PROCURE **DISTRETTUALI** ANTIMAFIA

Art. 51 comma 3-bis, ter, quater, quinquies c.p.p.

**3-bis.** *Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli **416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.***

**3-ter ... Omissis**

**3-quater.** *Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con **finalità di terrorismo** le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il **tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.***

**3-quinquies.** *Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli **414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies** del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero **presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.***

## Astensione del pubblico ministero (art. 52)

Pur avendo il ruolo di **parte**, il magistrato del pubblico ministero opera nell'interesse della legge ed è pertanto tenuto a una condotta **imparziale** (imparzialità diversa e meno impegnativa di quella richiesta al giudice).

La legge gli impone pertanto di **astenersi** «*quando esistono gravi ragioni di convenienza*» (così, testualmente l'art. 52 comma 1 c.p.p.).

Come per l'astensione prevista dall'art. 36, il pubblico ministero «chiede» al suo «capo-ufficio» (procuratore della Repubblica o procuratore generale) il permesso di astenersi.

## Contrasti fra uffici del pubblico ministero (artt. 54 ss.)

**Contrasti negativi** – Due o più uffici del pubblico ministero non danno corso all'indagine, ritenendo che il reato ricada nella competenza territoriale di altro giudice (situazione prevista dall'art. 54).

Il contrasto è risolto dal **Procuratore generale** presso la **corte d'appello** (se si verifica all'**interno** dello stesso distretto – ad es. fra la procura di Bologna e quella di Modena).

È invece risolto dal **Proc. Generale** presso la **Corte di cassazione**, se si verifica fra uffici del pubblico ministero collocati in **diversi distretti** (ad es. fra procura di Bologna e procura di Firenze).

**Contrasti positivi** – inizialmente non erano regolati, perché considerati «**fisiologici**» (cenno all'art. 371 e alla possibilità per gli uffici del pubblico ministero di condurre indagini congiunte).

Poi ci si è resi conto della loro **frequenza** e dei **pregiudizi** che i **contrasti positivi** possono comportare per le persone sottoposte all'indagine e per la loro **difesa**: di qui l'inserimento degli artt. 54-*bis*, *ter*, *quater*.

La soluzione del contrasto positivo obbedisce alle stesse regole previste per il contrasto negativo.

In casi di incertezza (indagini complesse che coinvolgono più circoscrizioni territoriali) si tende a prevenire il contrasto tramite intese fra i diversi uffici del pubblico ministero (l'esempio del crac Parmalat).



# POLIZIA GIUDIZIARIA – UNA FUNZIONE

Il nome «polizia giudiziaria» designa una funzione, non un organo.

Funzione affidata da norme di legge a **soggetti** incardinati nella **pubblica amministrazione**.

In via principale, tale funzione è esercitata dalle forze di polizia esistenti nel nostro ordinamento (**polizia di Stato**, **arma dei carabinieri**, **guardia di finanza**, polizia penitenziaria).

Tuttavia, numerosi **altri soggetti** si vedono attribuire da leggi speciali poteri di polizia giudiziaria con riguardo a reati scoperti nell'esercizio delle loro funzioni: es.

- **vigili urbani** con riguardo a inosservanze penalmente rilevanti di provvedimenti comunali o infrazioni stradali,
- **ispettori del lavoro** in relazione a violazioni di norme antinfortunistiche,
- **medici e chimici** dipendenti dal ministero della salute in ordine ai reati alimentari,
- **funzionari doganali** con riferimento ai reati di contrabbando o di esportazione di cose illecite

e l'elencazione potrebbe continuare.

## Segue: POLIZIA GIUDIZIARIA – UNA FUNZIONE

Tre sono tuttavia le forze di polizia che di fatto svolgono **in misura prevalente** e, in qualche caso, come subito vedremo, **esclusiva** funzioni di p.g.

Polizia di Stato – Carabinieri – Guardia di Finanza

Inoltre, per un più efficace contrasto alle manifestazioni di criminalità diffusa o organizzata sono stati istituite (nel 1991) strutture centrali o interprovinciali di polizia: cenno a

- **ROS** (Carabinieri: Raggruppamento Operativo Speciale),
- **SCO** (Polizia di Stato: Servizio Centrale Operativo),
- **GICO** (Guardia di finanza: Gruppi di Investigazione sulla Criminalità Organizzata),
- **DIA** (Direzione investigativa antimafia: struttura interforze composta da appartenenti alle tre principali forze di polizia)

## POLIZIA GIUDIZIARIA E RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Come già detto in una delle lezioni iniziali l'**art. 109 cost.** stabilisce:

*L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria*

Per attuare il precetto costituzionale, la legge processuale ha previsto

- l'istituzione presso ogni procura della Repubblica di apposite **sezioni di polizia giudiziaria (art. 56 lett. b e art. 6 comma 1 disp. att. c.p.p.)**, composte di un numero di poliziotti che risulti almeno doppio di quello dei magistrati operanti presso quella stessa procura e che svolgono soltanto funzioni di polizia giudiziaria (vale a dire, prendono ordini solo dal magistrato, non dal superiore gerarchico dell'amministrazione alla quale appartengono: **art. 58 c.p.p.**).

L'**art. 56 (lett. a)** prevede inoltre i **servizi** operanti presso le strutture amministrative di appartenenza (ad es. le squadre mobili presso le questure), con il compito di svolgere funzioni di p.g. *in via prioritaria e continuativa* (art. 12 disp. att. c.p.p.).

**L'art. 109 cost. viene qui attuato sul piano organizzativo. Nella slide successiva si accennerà alla modalità escogitata dal legislatore per attuare lo stesso principio sul piano processuale.**

## Compiti di polizia giudiziaria (art. 55)

1. *La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,*
  - prendere **notizia dei reati**,
  - **impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori**,
  - **ricercarne gli autori**,
  - compiere gli atti necessari per assicurare le **fonti di prova** e
  - raccogliere **quant'altro** possa servire per l'**applicazione della legge penale**.
2. *Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.*
3. *Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.*

Come detto nella slide precedente, la polizia giudiziaria ha limitati poteri di iniziativa autonoma (artt. 347 e 348 c.p.p.): ciò è il frutto di una scelta che cerca di realizzare **sul piano processuale** la dipendenza dalla autorità giudiziaria. Di questo si parlerà in seguito, quando si esaminerà la dinamica del procedimento penale.